

Bruxelles, 12.12.2014  
C(2014) 9857 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 12.12.2014**

**che approva determinati elementi del programma di cooperazione URBACT per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in tutti gli Stati membri con la partecipazione di Norvegia e Svizzera**

**CCI 2014TC16RFIR003**

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2014

**che approva determinati elementi del programma di cooperazione URBACT per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in tutti gli Stati membri con la partecipazione di Norvegia e Svizzera**

**CCI 2014TC16RFIR003**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2014 la Francia, a nome di tutti gli Stati membri ("gli Stati membri partecipanti") con la partecipazione di Norvegia e Svizzera, ha presentato tramite il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione ("SFC2014") il programma di cooperazione "URBACT" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea negli Stati membri e nei paesi terzi partecipanti.
- (2) Il programma di cooperazione è stato elaborato dagli Stati membri e dai paesi terzi partecipanti di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, oltre a tutto il territorio dell'Unione, il programma di cooperazione dovrebbe riguardare anche la Norvegia e la Svizzera.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n.1303/2013, la Commissione ha valutato il programma di cooperazione e non ha formulato alcuna osservazione ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo. Il 5 dicembre 2014 la Francia ha fornito

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

informazioni complementari e ha presentato una versione riveduta del programma di cooperazione.

- (5) La Commissione ha concluso che il programma di cooperazione contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale ed è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il regolamento (UE) n. 1299/2013.
- (6) Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera e), e paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013, il programma di cooperazione comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 9, di detto regolamento ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione<sup>3</sup>.
- (7) A norma dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. È tuttavia opportuno definire gli elementi necessari per rendere possibili gli impegni di bilancio rispetto al programma di cooperazione.
- (8) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è necessario specificare, per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR. È inoltre necessario specificare, per tutto il periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, il tasso di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applichi alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.
- (10) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma di cooperazione alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento della concessione del sostegno.
- (11) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è opportuno approvare gli elementi del programma di cooperazione di cui al suddetto articolo, paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a vi), lettera c),

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

punti da i) a iv), lettera d), paragrafo 3, paragrafo 4, lettera a), punti da ii) a vi), e lettera b), e paragrafo 9,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

I seguenti elementi del programma di cooperazione "URBACT" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea negli Stati membri partecipanti, nonché in Norvegia e Svizzera per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella versione definitiva il 5 dicembre 2014, sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie corrispondenti, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma di cooperazione;
- (b) gli elementi prescritti per ciascun asse prioritario dall'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013, di cui alla sezione 2 del programma di cooperazione, con l'eccezione delle sezioni 2.A.8 e 2.B.6;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, di cui alla sezione 3, tabelle 15, 16 e 17, del programma di cooperazione;
- (d) l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indica il modo in cui il programma di cooperazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati attesi, di cui alla sezione 4 del programma di cooperazione;
- (e) le disposizioni di attuazione che identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere le attività di controllo, le attività di audit e per applicare le disposizioni di attuazione che fissano la procedura di costituzione del segretariato congiunto e che stabiliscono una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo, nonché quelle che stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti e la Norvegia e la Svizzera in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione, di cui alla tabella 22 e alle sezioni 5.2, 5.3 e 5.4 del programma di cooperazione;
- (f) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti, di cui alla tabella 21 (solo la parte che si riferisce all'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti).

### *Articolo 2*

Il programma di cooperazione sostiene i seguenti assi prioritari:

- (a) asse prioritario 1 "Promozione dello sviluppo urbano sostenibile e integrato";
- (b) asse prioritario 2 "Assistenza tecnica".

### *Articolo 3*

L'area interessata dal programma comprende tutto il territorio dell'Unione, nonché la Norvegia e la Svizzera.

*Articolo 4*

Le spese sono ammissibili dal 1° gennaio 2014.

*Articolo 5*

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR è stabilito nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma di cooperazione è fissata a 74 301 909 EUR, da finanziarsi a titolo della linea di bilancio 13 03 64 (FESR - cooperazione territoriale europea) in conformità alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014.
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è stabilito nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2014.

*Per la Commissione*

*Corina Crețu*

*Membro della Commissione*

